A.S.L. NO
Azienda Sanitaria Locale
di Novara
P.IVA 01522670031

Sede Legale: viale Roma, 7 – 28100 Novara
Tel. 0321 374111 – fax 0321 374519
www.asl.novara.it

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA TRATTATIVA DIRETTA 1505967 – ELETTRODI PER SISTEMA DI MONITORAGGIO EMODINAMICO NON INVASIVO – CIG ZBE2F51277

Le condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "BENI" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

1. Oggetto.

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di **Elettrodi per sistema di monitoraggio emodinamico non invasivo** indispensabili per l'attività sanitaria aziendale.

2. Procedura.

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice) attraverso la modalità della Trattativa Diretta all'interno del MEPA.

Il codice CIG dovrà essere riportato su ogni comunicazione e/o documentazione relativa alla presente procedura – **CIG ZBE2F51277.**

Importo presunto di fornitura (gli importi sono da intendersi I.V.A. esclusa):

Importo relativo alla durata contrattuale di mesi 24	€	29.000,00
Importo relativo al rinnovo contrattuale di mesi 6	€	7.500,00
Importo massimo stimato	€	36.500,00

Responsabile Unico del Procedimento: Cristina Rossi (Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera)

3. Aggiudicazione.

REGIONE PIEMONTE
www.regione .piemonte.it

L'aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione, **avverrà** mediante il criterio del **prezzo più basso** ai sensi degli artt. 95, comma 4 e ss, del Codice dei Contratti. ***I singoli importi unitari sono posti a base d'asta non superabile.***
Nella formulazione dell'offerta l'Operatore Economico dovrà tener conto di quanto previsto dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ed in particolare dal narrato dell'art. 9 bis, mirante ad una riduzione della spesa di beni e servizi, al fine di conseguire una diminuzione dei costi stessi - con riferimento indicativo del 5% sulla precedente quotazione presentata.

4. Contenuto dell'offerta.

La proposta, effettua sul sistema del Mercato Elettronico, con cui l'Operatore Economico invitato formulerà la propria offerta, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

documentazione amministrativa:

a) **documento che disciplina le condizioni particolari di TD/contratto,** firmato digitalmente per accettazione Scheda Tecnica;
b) **patto d'integrità** firmato digitalmente per accettazione;
c) **documento attestante l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo** firmato digitalmente;

offerta economica:

Da formulare immettendo a sistema il valore unitario in Euro, I.V.A. esclusa, del/i prodotto/i offerto/i.
Dovrà inoltre essere compilato lo schema offerta economica allegato, inserendo i dati e i prezzi così come richiesti nel citato allegato.
In caso di eventuale discordanza tra i prezzi indicati nell'offerta di sistema e nell'Allegato, prevarranno i prezzi indicati nell'offerta di sistema.
Non saranno ammesse offerte superiori alla base d'asta.
La validità dell'offerta non deve essere inferiore a 180 giorni, a partire dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.
Il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è fissato per il **25.11.2020 ore 18:00.**
Non saranno prese in considerazione offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
Per presentare la propria proposta, l'impresa invitata dovrà necessariamente rispondere alla categoria merceologica oggetto della TD; nel caso in cui sia necessario procedere all'integrazione del catalogo, l'impresa dovrà richiedere l'aggiunta della specifica riga direttamente a Consip.
I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, ecc) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura.

5. Tipo di contratto.

REGIONE PIEMONTE
www.regione .piemonte.it

Somministrazione.

6. Entità della somministrazione.
I quantitativi presunti, sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono indicati nella Scheda Formulazione Offerta allegata. Detti quantitativi pur vincolanti per il fornitore, sono da intendersi assolutamente indicativi e non tassativi in quanto frutto di una stima dei fabbisogni e quindi, non vincolanti per l'ASL NO; infatti, gli effettivi quantitativi da fornire saranno quelli esclusivamente richiesti mediante l'emissione degli ordinativi di fornitura. Occorrendo in corso di esecuzione un aumento della fornitura il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'ammontare dell'appalto alle stesse condizioni dell'appalto.

7. Durata.
Mesi ventiquattro (24) dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto; il contratto potrà essere prorogato fino ad un ulteriore periodo di mesi 6, alle medesime condizioni, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano stati esauriti i quantitativi massimi di cui all'allegata scheda e, fino al raggiungimento dei medesimi, ovvero qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere un nuovo procedimento di affidamento.

Il contratto concluso e composto dall'Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Accettazione del Punto Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni generali per i prodotti relativi al bando "BENI" e dalle presenti Condizioni Particolari; inoltre ad esso sarà applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Contratto assume la forma di scrittura privata, che si perfeziona tramite scambio dei relativi documenti di Offerta ed Accettazione firmati digitalmente (corrispondenza telematica); il documento di accettazione dell'offerta è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avranno inizio solo successivamente alla formalizzazione dello stesso mediante apposita lettera d'ordinazione.

Si precisa che, qualora nel corso della vigenza contrattuale dovessero rendersi disponibili iniziative del Soggetto aggregatore di riferimento (SCR Piemonte S.p.A.) ovvero di Consip S.p.A., ovvero di contratti stipulati da altra Stazione Appaltante cui l'ASL NO debba aderire a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 34 – 189 del 28.07.2014, successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per forniture di pari oggetto che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, ovvero di aggiudicazione della nuova procedura di gara aziendale, al giorno di inizio dell'esecuzione del contratto in adesione all'iniziativa o del nuovo contratto, il contratto sarà automaticamente

risolto; ciò senza che l'ASL NO debba corrispondere nessuna somma alla Controparte a titolo di risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, neppure a titolo di lucro cessante.
Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

8. Ordinazioni.
Saranno effettuate, di volta in volta, dal competente ufficio dell'A.S.L. NO secondo gli effettivi fabbisogni.

Il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi previsti in via presuntiva.

Nel caso in cui gli articoli non vengano più prodotti o distribuiti o siano stati comunque sostituiti da altri più recenti, previa tempestiva comunicazione all'Azienda, sarà facoltà della stessa acquistare i nuovi prodotti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio giudizio insindacabile giudichi i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze dei settori di utilizzo.

9. Consegna.
Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun ordinativo di fornitura emesso dall'A.S.L. NO, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto dello stesso **entro 5 giorni lavorativi** dal ricevimento dell'ordinativo stesso, con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nel luogo indicato nel relativo ordinativo di fornitura.
All'atto della consegna il fornitore dovrà presentare all'addetto, apposito documento di trasporto in duplice copia, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei prodotti forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

A fronte di ordinativo in cui sia sottolineato il carattere d'urgenza dell'approvvigionamento, la consegna dovrà essere tassativamente effettuata entro detto termine.

Qualora non sorgano contestazioni la data del documento di trasporto sarà considerata "Data di accettazione della fornitura". In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la quantità degli articoli consegnati, il ricevimento avverrà "con riserva".

Anche a consegna avvenuta accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque non corrispondenza ai requisiti prescritti, la merce sarà contestata entro otto giorni dal ricevimento.

La comunicazione della contestazione o l'accettazione con riserva interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Azienda contraente. Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro il termine massimo di 8 (otto) giorni lavorativi.

In caso di assoluta necessità, dovuta ad una mancata o ritardata consegna del materiale, la Struttura acquisitrice provvederà, autonomamente, ad inoltrare ordini ad altra Ditta non affidataria in grado di consegnare con tempestività il prodotto. Resta inteso che, qualora venisse praticato un prezzo maggiore, l'ulteriore onere derivante dovrà essere addebitato alla Ditta affidataria non ottemperante.

Il Fornitore si impegna a fornire tutti i prodotti nelle migliori condizioni di conservazione e di funzionalità, per cui gli stessi dovranno pervenire in confezione originale, sigillata ed intatta. I prodotti dovranno essere consegnati con una validità minima residua di almeno 18 mesi.

10. Resa.

Porto franco presso l'indirizzo indicato nell'ordinativo di fornitura – imballo compreso.

11. Prezzi.

I prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto e sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell'I.V.A.
Decorsi i primi 12 (dodici) mesi dall'indizione del contratto, l'ASL a seguito di richiesta scritta, potrà procedere all'adeguamento dei prezzi. La revisione verrà effettuata a seguito di un'apposita istruttoria, con riferimento, ove disponibili, ai costi standard. In alternativa, nelle more della pubblicazione dei costi standardizzati di beni e servizi, la revisione verrà effettuata sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT. La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89, si precisa che nel caso in cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisca una elaborazione dei prezzi di riferimento per i beni oggetto della presente procedura, gli eventuali scostamenti saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai prezzi massimi definiti dall'Autorità, si procederà alla risoluzione contrattuale.

12. Fatturazione.

Il Codice Univoco Ufficio per l'invio delle fatture elettroniche a questa ASL è il seguente:

W4RK2S

Il formato delle fatture, per la loro liquidabilità, dovrà essere conforme a quanto previsto dall'Allegato A del D.M. 55/2013 e dall'art. 25 del D.L. 66/2014 (inserimento in fattura dei codici CIG). Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica si segnala la necessità di valorizzare alcune informazioni non obbligatorie che, tuttavia, l'ASL ritiene indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali:

- ***Data e numero ordine di acquisto*** (associato a ciascuna riga di fattura). Il formato da utilizzare per l'inserimento in fattura elettronica è AAAA/XX/N con la parte alfabetica in carattere maiuscolo (es.2018/ZM/15): formati differenti non vanno bene. Le fatture prive dell'indicazione dell'ordine o con formato ordine non leggibile dall'applicativo, verranno rifiutate.
- ***Data e numero del DDT*** (associato a ciascuna riga di fattura).
- ***Totale documento.***
- ***Codice fiscale del cedente.***
- In generale il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni elencate dovranno essere inserite negli specifici campi del tracciato (e non in generici campi di annotazione) al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Sul sito internet www.fatturapa.gov.it sono reperibili tutte le informazioni in materia di fatturazione elettronica nei confronti della P.A.

13. Pagamenti.

Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori, si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria" (60 giorni dalla data della accettazione e/o verifica – art. 4 comma 2, lett. d); per quanto

concerne i tempi della procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto si prevede il termine di 30 giorni dalla consegna della merce e/o dalla prestazione del servizio.

Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data di protocollazione nel registro fatture passive della fattura elettronica (o da data successiva, nei casi previsti dal D. Lgs. 231/2002) e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.
Le parti, in deroga alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 09.10.2002, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.
E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende contraenti, interrompere le prestazioni previste dalla presente lettera.
Le fatture devono essere conformi a quanto sopra meglio indicato. E', inoltre, presupposto per la loro liquidabilità, la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali.

14. Tracciabilità dei pagamenti.

Con la firma del contratto il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A si procederà alla risoluzione del rapporto contrattuale.
Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro) sono a carico esclusivo dell'impresa aggiudicataria, senza diritto di rivalsa.

15. Inadempienze e penalità.

Per ogni giorno di ritardo non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini di consegna indicati al paragrafo 9, l'ASL si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di fornitura oggetto di ritardo, sino ad un massimo del 10%.
L'ASL NO si riserva la possibilità di effettuare in ogni momento, per il tramite dei propri servizi, ogni e qualsiasi controllo sulla merce consegnata e, nel caso si riscontrassero anomalie, di restituirla al Fornitore, richiedendone la tempestiva sostituzione e applicando in ogni caso una penale del 2% (due percento)sul valore della merce consegnata.
In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti, si potrà porcedere in uno dei modi appresso indicati:

a) restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e impegnarsi a sostituirla entro i termini richiesti; per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per la so-

stituzione della merce contestata ai sensi del precedente paragrafo 9 l'ASL si riserva di applicare una penale pari al 1% del valore dell'ordine contestato sino ad un massimo del 10%;

b) restituire la merce al Fornitore senza chiedere la sostituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni;

c) restituire la merce senza richiedere la sostituzione considerando risolto il contratto e incamerare il deposito cauzionale (se costituito) a titolo di penale, salvo ulteriore e più completa tutela dei propri interessi delle sedi competenti.

L'ASL potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi dovuti. L'ASL si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

16. Risoluzione del contratto.

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione dell'ASL avrà facoltà di considerare risolto il contratto nonché di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché nel presente documento, si conviene che l'ASL NO, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione scritta con la quale verrà comunicata al Fornitore l'intenzione di avvalersi della clausola, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) applicazione di almeno tre penali come stabilite nel precedente paragrafo 15;
c) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
d) violazione di uno degli impegni previsti nel Patto di integrità.

17. Informazioni.

Informazioni e documentazioni complementari inerenti la procedura, sono liberamente e gratuitamente richiedibili in via telematica, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, entro il termine ivi indicato.

18. Controversie.

REGIONE PIEMONTE
www.regione .piemonte.it

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione ed il Fornitore durante o al termine del contratto, in osservanza a quanto previsto dall'art. 219 c.p.c. le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro di Novara.